

La circolare di lavoro e previdenza n. 3/2024

La *super* deduzione del costo del lavoro per il 2024

Manuela Baltolu – consulente del lavoro

Scadute alcune delle principali agevolazioni alle assunzioni, il D.Lgs. 216/2023 introduce per l'anno in corso una nuova misura legata all'incremento occupazionale.

Cos'è la *super* deduzione del costo del lavoro

Il D.Lgs. 216/2023, attuativo della L. 111/2023, è il primo atto della riforma fiscale che contiene, oltre a misure prettamente rivolte alla rimodulazione delle aliquote Irpef e delle detrazioni, una particolare maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione dal reddito d'impresa, in attesa della revisione del sistema di imposizione sui redditi d'impresa e per gli esercenti arti e professioni di cui all'[articolo 6](#), comma 1, lettera a) della citata legge delega.

L'intervento si sostanzia nella concessione di una deduzione del costo del lavoro "*maggiorata*" per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in presenza di nuove assunzioni di lavoratori subordinati effettuate nel medesimo periodo d'imposta a tempo indeterminato e che costituiscano incremento occupazionale rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.



È opportuno ricordare che, come noto, il periodo d'imposta può non coincidere con l'anno solare; pertanto, il riferimento al "*periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023*" va inteso nel senso che, qualora, ad esempio, l'azienda in esame abbia il periodo d'imposta compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 sarà quello compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024; di conseguenza, il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sarà costituito dal lasso di tempo compreso fra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025.

La maggiorazione della deduzione del costo del lavoro sarà del 20% per la generalità dei nuovi assunti, mentre, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, la percentuale sarà determinata dall'applicazione di specifici coefficienti che saranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il MIps, da emanarsi entro il 30 gennaio 2024 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 216/2023), con un tetto massimo del 30%.